

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

122° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente COVI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per il completo funzionamento della pretura circondariale di Caserta e della procura della Repubblica presso la medesima pretura» (2709), d'iniziativa del senatore Ventre

«Interpretazione autentica dell'articolo 550 del codice di procedura penale e modifica degli articoli 35 e 70 dell'ordinamento giudiziario» (3165), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa del deputato Piccirillo e del deputato Vairo

(Discussione congiunta ed approvazione del disegno di legge n. 3165. Assorbimento del disegno di legge n. 2709)

PRESIDENTE Pag. 3, 5, 7
ACONE (PSI) 6
BATTELLO (Com.-PDS) 7

CASTIGLIONE *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* Pag. 7
FILETTI (MSI-DN) 7
IMPOSIMATO (Com.-PDS) 5
PINTO (DC), *relatore alla Commissione* 4, 7
VENTRE (DC) 6

«Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore» (2921), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Curci e Mastrantonio e dei deputati Gargani ed altri

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE 9, 10, 14 e *passim*
ACONE (PSI), *relatore alla Commissione* 9, 15
BATTELLO (Com.-PDS) 20, 22
BAUSI (DC) 14
CASTIGLIONE *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 17
DI LEMBO (DC) 13
IMPOSIMATO (Com.-PDS) 10

2^a COMMISSIONE122^o RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1992)

PINTO (DC)	Pag. 11, 18
TOTH (DC)	12
VENTRE (DC)	14

«Modifiche alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» (2932), d'iniziativa del deputato Ronzani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 3
------------------	--------

«Tirocinio professionale per i dottori commercialisti» (3164), d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	21, 22
ACONE (PSI)	22
BATTELLO (Com.-PDS)	22
BAUSI (DC)	22

DISEGNO DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà» (2932), d'iniziativa dei deputati Ronzani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà», d'iniziativa dei deputati Ronzani ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Vi comunico che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso il loro parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si era conclusa la discussione generale ed il relatore ed il rappresentante del Governo erano già intervenuti in sede di replica.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti, il disegno di legge nel suo articolo unico, con l'allegato, di cui do lettura:

Art. 1.

1. La tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituita dall'allegato alla presente legge limitatamente alle sedi e giurisdizioni degli uffici di sorveglianza per adulti di Novara e Vercelli.

ALLEGATO

Novara: tribunali di Novara, Aosta, verbania.

Vercelli: tribunali di Vercelli, Biella, Casale Monferrato, Ivrea.

È approvato.

«Norme per il completo funzionamento della pretura circondariale di Caserta e della procura della Repubblica presso la medesima pretura» (2709), d'iniziativa del senatore Ventre

«Interpretazione autentica dell'articolo 550 del codice di procedura penale e modifica degli articoli 35 e 70 dell'ordinamento giudiziario» (3165), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa del deputato Piccirillo e del deputato Vairo

(Discussione congiunta ed approvazione del disegno di legge n. 3165. Assorbimento del disegno di legge n. 2709)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del disegno di legge: «Norme per il completo funzionamento della pretura circonda-

riale di Caserta e della procura della Repubblica presso la medesima pretura», d'iniziativa del senatore Ventre.

Sullo stesso argomento è iscritto all'ordine del giorno il seguente disegno di legge: «Interpretazione autentica dell'articolo 550 del codice di procedura penale e modifica degli articoli 35 e 70 dell'ordinamento giudiziario», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa del deputato Piccirillo e del deputato Vairo.

Data l'identità della materia, propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Prego il senatore Pinto di riferire alla Commissione sui due disegni di legge.

PINTO, relatore alla Commissione. Le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso il loro parere favorevole sui due disegni di legge in titolo. Sul provvedimento d'iniziativa del senatore Ventre avevo già riferito, allorchè questo era assegnato in sede referente. Ricordo che la discussione generale stava volgendo al termine quando il sottosegretario Castiglione annunciò che alla Camera dei deputati era pendente un disegno di legge analogo d'iniziativa governativa. Decidemmo, quindi, di sospendere i nostri lavori anche in vista di un'eventuale richiesta di passaggio in sede deliberante. Mentre il disegno di legge del senatore Ventre, si riferivano specificatamente al caso della pretura circondariale di Caserta, il disegno di legge n. 3165, risultante dalla unificazione con un disegno di legge governativo, è un'interpretazione autentica dell'articolo 550 del codice di procedura penale e della conseguente modifica degli articoli 35 e 70 dell'ordinamento giudiziario.

Per chiarezza e cognizione do lettura dell'articolo 550 del codice di procedura penale:

Art. 550.

(Organi giudiziari nel procedimento davanti al pretore)

1. Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento davanti al pretore:

- a) il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale;
- b) il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale;
- c) il pretore del dibattimento in sede mandamentale.

Sostanzialmente con l'interpretazione contenuta nel disegno di legge n. 3165 si dà ragione a quanto già la Commissione giustizia del Senato aveva sostenuto, cioè, che non vi è affatto bisogno di una nuova legge per quanto concerne la costituzione della pretura di Caserta, perchè in effetti non è possibile immaginare una pretura priva

dell'ufficio della procura. In ogni caso non vi sono contrasti, ma il più pieno consenso per la norma chiarificatrice.

Il comma 2, dell'articolo 1, assegna al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di determinare con proprio decreto la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari istituiti a seguito dell'entrata in vigore della legge. Con il medesimo decreto, che il Ministro deve emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, determina altresì gli organici dei suddetti uffici giudiziari nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero e con conseguente riduzione dell'organico di altri uffici giudiziari.

L'articolo 2 si riferisce al terzo comma dell'articolo 35 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 7, comma 2, delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, il quale viene sostituito dal seguente: «In ogni pretura circondariale costituita in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. La direzione di tale sezione è disciplinata ai sensi dell'articolo 39». Si tratta di una sostituzione dal punto di vista del lessico, che non modifica assolutamente la sostanza della norma.

In egual modo l'articolo 3 del disegno di legge n. 3165 sostituisce il comma 1, dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario col seguente:

«1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate: dal procuratore generale presso la corte suprema di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti d'appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari, dai procuratori della Repubblica presso le preture circondariali».

Termino la mia breve relazione alla Commissione aggiungendo che l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si tratta di un provvedimento che porta chiarezza e giustizia nei confronti di una pretura che, istituita da oltre un anno, è attesa assai vivamente dalla popolazione e da quanti altri sono interessati alle risposte della giustizia e desiderano vedere l'avvio dell'attività di questa auspicata sede giudiziaria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

IMPOSIMATO. Mi associo alle considerazioni fatte dal relatore circa la necessità di questo provvedimento, come peraltro abbiamo sostenuto con convinzione durante la discussione della legge istitutiva della pretura di Caserta. Si tratta di correggere una anomalia, come più volte ha rilevato il senatore Ventre, presentatore del disegno di legge, che vedeva Caserta come l'unica città capoluogo di provincia nella quale ancora non esiste l'ufficio della procura della Repubblica. Purtroppo Caserta detiene due primati negativi: è la prima città in Europa come livello di criminalità organizzata (risulta da un'indagine

compiuta dalla Commissione antimafia); inoltre è la città con il peggiore livello di vita, così come risulta da un'indagine compiuta da «Il Sole-24 Ore».

Lo sviluppo sociale ed economico della provincia di Caserta va collegato ad una corretta amministrazione della giustizia in campo penale e civile; non ci può essere sviluppo senza ordine e senza rispetto della legalità. Per questi motivi riteniamo che il presente provvedimento rappresenti una prima risposta alle carenze degli uffici giudiziari della provincia di Caserta. Peraltro l'istituzione della pretura nulla toglie alla pretura circondariale di Santa Maria Capua Vetere, che continuerà ad amministrare ben novanta comuni a fronte dei dieci che verranno amministrati dalla pretura di Caserta.

Il varo della legge servirà a sanare in parte la situazione e a ridare un po' di tranquillità ai cittadini di Caserta, che potranno sperare in uno sviluppo sociale ed economico della provincia.

ACONE. Signor Presidente, vorrei ribadire un pensiero già espresso altre volte: ritenevo che il Ministero potesse, in base alla legge n. 30 del 1989, procedere con decreto all'istituzione di questi uffici. D'altronde l'inciso «comunque in ogni capoluogo di provincia» contenuto nella legge era riferito proprio a Caserta.

Evidentemente il provvedimento in esame, che non direi essere del tutto interpretativo in quanto stabilisce dei termini per il Ministero per istituire questi uffici, evidenzia anche una inerzia del Ministro rispetto ad una legge che certamente non era di difficile interpretazione.

A questo punto, a mio avviso, diviene opportuna l'approvazione del disegno di legge governativo n. 3165, mentre il disegno di legge di iniziativa del senatore Ventre dovrebbe essere assorbito nel più ampio disegno di legge del Governo, essendo stato raggiunto l'obiettivo che ci si prefigge.

VENTRE. Anch'io desidero esprimere apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal Presidente, dal relatore e dai colleghi tutti, oltre che dal Governo, rispetto ad un provvedimento con il quale si compie un atto di giustizia verso la città di Caserta e gli altri comuni interessati (Maddaloni, San Felice a Cancellò, Marcianise), i quali, finalmente, avranno un vantaggio dal completamento della struttura giudiziaria della zona.

Il disegno di legge n. 3165, in sostanza, ricomprende anche il provvedimento che ho presentato su sollecitazione della cittadinanza e della classe forense, ricca di tradizioni elevate. Ricordo che il primo presidente della Corte di cassazione è di Maddaloni. Ma le sollecitazioni sono venute anche dai responsabili dei settori politico, religioso e istituzionale, che hanno avvertito il bisogno di far risalire la china ad una provincia flagellata dalla criminalità.

Il triste primato della città di Caserta, richiamato poc'anzi dal senatore Imposimato, non deve però far diminuire il nostro impegno in questa lotta, rispetto alla quale il provvedimento in esame rappresenta un momento sicuramente importante.

BATTELLO. Signor Presidente, non entrerò nel merito del provvedimento perchè sono d'accordo con quanto hanno detto i colleghi. Voglio soltanto brevissimamente svolgere una considerazione a premessa della quale è necessario riassumere la complessa vicenda del disegno di legge n. 3165, che ci accingiamo ad approvare in seconda lettura.

Alla Camera dei deputati il 25 gennaio 1991 venne presentata una proposta di legge da parte del deputato Piccirillo, la n. 5415, recante: «Istituzione della Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Caserta». Alcune settimane dopo venne presentato al Senato il disegno di legge dal collega Ventre teso ad istituire l'ufficio della Procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Caserta. Alcuni mesi dopo, sempre alla Camera dei deputati, venne presentata, nel solco della proposta di legge presentata dal deputato Piccirillo, la proposta di legge del deputato Vairo, che recava le parole: «Interpretazione autentica dell'articolo 550...».

Il Governo dal canto suo, attraverso la persona del ministro Martelli, l'11 marzo del 1991 aveva presentato un disegno di legge. Sulla base di questi tre provvedimenti è nato il disegno di legge n. 3165. In sostanza, detto provvedimento va nel solco della proposta di legge presentata dall'onorevole Vairo.

Alla luce di questa ricostruzione vorrei evidenziare la singolarità del fatto: in sostanza questo è un disegno di legge che procede ad una delegificazione, in quanto affida a fonte secondaria l'istituzione non già della pretura, che resta materia coperta da riserva di legge, ma degli uffici della procura della Repubblica presso preture circondariali.

Vorrei che si riflettesse sul fatto che quanto prescrive l'articolo 1, comma 1 «Ai sensi dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'ufficio della procura della Repubblica e l'ufficio del giudice per le indagini preliminari debbono essere istituiti...», non sembra un'interpretazione, quanto un precetto.

FILETTI. Esprimo la mia personale adesione al disegno di legge, che più che una «leggina» di interpretazione autentica è una vera e propria legge integrativa, attuativa, ed in qualche sua parte emendativa.

PRESIDENTE. A nome del Gruppo repubblicano annuncio il voto favorevole al testo del disegno di legge n. 3165, così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, dopo aver seguito il complesso *iter* illustrato dal senatore Battello.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PINTO, *relatore alla Commissione*. Prendo atto del motivato consenso che tutti i colleghi hanno manifestato in merito al disegno di legge.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo l'avviso favorevole del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Propongo di prendere a base dell'esame il disegno di legge n. 3165.

Se non si fanno osservazioni così resta stabilito.
Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 3165:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'ufficio della procura della Repubblica e l'ufficio del giudice per le indagini preliminari debbono essere istituiti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 41 delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, presso tutte le preture circondariali di cui all'articolo 30 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 30.

2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari istituiti a seguito dell'entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia determina altresì gli organici dei suddetti uffici giudiziari nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero e con conseguente riduzione dell'organico di altri uffici giudiziari.

È approvato.

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 35 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 7, comma 2, delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è sostituito dal seguente:

«In ogni pretura circondariale costituita in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. La direzione di tale sezione è disciplinata ai sensi dell'articolo 39».

È approvato.

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate: dal procuratore generale presso la corte suprema di cassazione, dai

procuratori generali della Repubblica presso le corti d'appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari, dai procuratori della Repubblica presso le preture circondariali».

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 3165.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 2709 resta assorbito.

«Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore» (2921), approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Curci e Mastrantuono e dei deputati Gargani ed altri
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Curci e Mastrantuono e dei deputati Gargani, Caria, Calvanese, Vairo e Scarlato.

Prego il senatore Acone di riferire alla Commissione.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho già espresso la mia posizione in occasione della recente approvazione dei disegni di legge relativi all'istituzione dei tribunali di Nola e di Torre Annunziata. Ho sempre sostenuto che bisogna dare prevalenza al varo del disegno di legge organico per la revisione della geografia giudiziaria, che peraltro non potrà completare il suo *iter* nella presente legislatura, anche se la Commissione ha già svolto un notevole lavoro. Tuttavia, ho sempre accettato le ipotesi che simili provvedimenti potevano essere considerati anticipazioni della riforma organica, nel senso che l'istituzione di taluni uffici giudiziari fosse ragionevolmente rapportata al bisogno di una loro ordinata distribuzione sul territorio. Ciò è accaduto, ripeto, di recente con l'istituzione dei tribunali di Nola e di Torre Annunziata, perchè la provincia di Napoli vantava il primato di

essere sovrappopolata - una popolazione di oltre quattro milioni di abitanti - e di avere un unico tribunale quello di Napoli.

L'istituzione del tribunale di Nocera Inferiore non riveste a mio giudizio le caratteristiche di anticipazione della riforma. La provincia di Salerno, che nel complesso arriva ad una popolazione di poco più di un milione di abitanti, può usufruire del servizio di tre tribunali: Salerno, Sala Consilina e Vallo della Lucania. In un'ottica di riforma globale delle circoscrizioni giudiziarie, ritengo che la dimensione media di un tribunale, quanto al numero degli utenti possa essere sui 300-350 mila abitanti, quindi, mi sembra che tre tribunali siano sufficienti nella provincia di Salerno. È pur vero che la loro distribuzione è inefficiente da un punto di vista geografico. La provincia di Salerno si estende in senso verticale lungo una fascia di territorio che parte dalle province di Napoli e di Avellino, arriva fino a quella di Cosenza, spingendosi all'interno verso la Lucania. Così, mentre il numero degli uffici giudiziari è sicuramente parametrato ad un rapporto ottimale con il numero degli abitanti, non altrettanto si può dire circa la loro dislocazione, perchè nella fascia a Nord (province di Napoli e Avellino), dove sono insediate circa 800.000 persone vi è il solo tribunale di Salerno, mentre nella fascia limitrofa alla Lucania, Calabria ed Irpinia vi sono due tribunali che assistono poco più di 200.000 abitanti. Nell'ottica di riforma delle circoscrizioni giudiziarie la provincia di Salerno avrà bisogno più che di un aumento del numero degli uffici giudiziari, di una loro diversa e più efficiente dislocazione. Insediando l'ufficio giudiziario in un paese che può considerarsi l'epicentro dell'intera zona si facilita tutta l'attività degli uffici, delle categorie professionali, degli stessi cittadini utenti della giustizia. Quindi non è improbabile che in un prossimo futuro si debba tener conto, oltre che dello squilibrio della popolazione, anche del carattere «epicentrale» o meno delle zone nelle quali si trovano gli uffici giudiziari. In quest'ottica potrebbe essere giusta l'istituzione di un ufficio giudiziario nell'agro nocerino-sarnese, popolato da circa 400 mila abitanti. Per contro vi è l'eccessiva vicinanza del tribunale da istituire nell'agro nocerino-sarnese con il tribunale di Salerno. Il tribunale di Nocera dista meno di 10 chilometri da quello di Salerno. È questo un fatto di cui va tenuto conto.

Tutto ciò detto e con animo sgombro da qualsiasi prevenzione nei confronti di chicchessia, tantomeno degli utenti della giustizia dell'agro nocerino-sarnese, come relatore esprimo parere contrario, lasciando però aperto il problema della provincia salernitana, che andrà risolto in sede di decreti-legge e di decreti delegati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

IMPOSIMATO. Signor Presidente, l'istituzione di questo tribunale trova il consenso non solo mio, ma anche del Gruppo al quale appartengo. Si tratta di una zona ad alto indice di criminalità; Nocera è stata oggetto di avvenimenti delittuosi che hanno creato grande allarme sociale. I suoi 100 mila abitanti da tempo reclamavano questo tribunale ed una procura della Repubblica.

Pertanto, pur condividendo le preoccupazioni del senatore Acone circa la necessità di una razionale distribuzione degli uffici giudiziari in

Campania, ritengo che l'istituzione di questo nuovo tribunale non contrasti con la nuova geografia degli uffici giudiziari, quale emerge dal disegno di legge in discussione al Senato.

Il provvedimento che stiamo esaminando non risponde a rivendicazioni di tipo campanilistico, ma rappresenta la concreta possibilità di migliorare la situazione degli affari penali e civili. Per questi motivi esprimiamo il nostro vivo consenso all'approvazione del provvedimento.

PINTO. Signor Presidente, nel corso del mio intervento desidero illustrare anche il seguente ordine del giorno del quale sono firmatario:

«La Commissione giustizia del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge relativo alla istituzione del tribunale di Nocera Inferiore;

considerato che sarebbe opportuno provvedere alla istituzione di nuovi uffici giudiziari solo nell'ambito di una generale articolazione degli uffici stessi sul territorio, anche alla luce del ruolo che essi debbono svolgere e delle riforme approvate o solo in gestazione;

rilevato che, se la istituzione di nuovi tribunali appare giusta ed opportuna qualora tenda a ridurre il carico di lavoro delle grandi sedi giudiziarie, allo scopo di evitare ritardi che sconfinano in casi di vera e propria denegata giustizia, non altrettanto giusta ed opportuna appare la istituzione di tribunali che possano mettere in pericolo la permanenza di quelli già esistenti che, anche se piccoli, rispondono, per efficienza ed efficacia, ad evidenti e reali esigenze di presenza dello Stato e di risposta alla domanda di giustizia delle popolazioni,

impegna il Governo

ad assicurare la permanenza delle sedi giudiziarie che presentano gli anzidetti requisiti di efficienza, di utilità e di servizio alla giustizia e alla comunità».

2921/0/1/2

DI LEMBO, PINTO, TOTH, CORLEONE, BAUSI,
FILETTI, IMPOSIMATO, VENTRE, VENTURI

Il senatore Acone nella sua relazione ha fatto espresso e specifico riferimento, parlando del tribunale di Nocera inferiore, alla situazione particolare della provincia di Salerno, che egli dice di conoscere. Non avrei preso la parola se non fossi stato spinto da una preoccupazione che scaturisce in maniera inequivoca dalle parole del senatore Acone.

Faccio un passo indietro. Già la settimana scorsa sono stato chiamato ad esprimere il pensiero del Gruppo democristiano sugli istituendi tribunali, nel distretto della Corte di appello di Torre Annunziata e di Nola; sedi che hanno una notevole estensione ed un rilevante tasso demografico: mi è sembrato perciò naturale pensare che l'istituzione di nuove sedi potesse contribuire a decongestionare l'elefantiaco tribunale di Napoli. Diverso è il caso del tribunale di Nocera Inferiore, contro il quale non ho nulla, anzi non ho difficoltà a dire che la sua istituzione può essere feconda e felice. Quello che però mi preoccupa, così come ricordava anche il relatore, è che trattandosi

di un nuovo tribunale da istituire nella provincia di Salerno, che conta poco più di un milione di abitanti, e partendo dal presupposto non mio, che è «tollerabile» un tribunale ogni 350 mila abitanti, potrebbero sorgere dubbi sulla permanenza di qualcuno dei tribunali già esistenti (cioè Sala Consilina e Vallo della Lucania). Inoltre, quando il senatore Acone afferma che la provincia di Salerno si estende verso Cosenza e Potenza o comunque su un territorio che a nord conta circa 800 mila abitanti e a sud circa 300 mila abitanti dimostra di non conoscere i dati. Tra l'altro la sua parte politica ha richiesto - e finora non ottenuto - l'istituzione di un altro tribunale, quello di Eboli.

Non sarebbero quindi quattro, ma cinque i tribunali nella provincia di Salerno. Allora, il Parlamento ne potrebbe istituire 500 se avesse la possibilità di farlo per le risorse finanziarie, che, anche se scarse, alla fine si trovano sempre quando ciò è opportuno. Se fosse vero quanto affermato in termine di abitanti - e non lo è - devo dire al relatore che ha mancato il riferimento ad un'altra circostanza fondamentale. Il senatore Acone ha detto che la provincia di Salerno è la seconda d'Italia per estensione e che i due terzi del suo territorio sono rappresentati dalle zone più a sud. Quindi, in questa parte del territorio c'è una maggiore difficoltà per i cittadini a raggiungere la sede dove istituito il tribunale o un ufficio giudiziario, al fine di ottenere a distanza di anni - talvolta di decenni - la risposta alle loro esigenze di giustizia. Quando il relatore dice che in fondo non è in disaccordo con l'istituzione di Nocera Inferiore, ma è necessario rivedere il numero dei tribunali della provincia, non posso che insorgere e respingere tale criterio. Si possono istituire - come ho già detto - tutti i tribunali che si vogliono, ma non bisogna pensare di sopprimere quelli aventi sede in altre realtà della provincia e che svolgono un utile ruolo per la comunità e per la giustizia. Se questo è quello che si sta preparando, esprimo fin da ora, e per queste ragioni, le mie perplessità che coerentemente traduco in annunzio di astensione dal voto.

Mi auguro, invece che l'ordine del giorno presentato venga accolto dal Governo e dalla Commissione. Chiedo che sia messo ai voti affinché ognuno si assuma le proprie responsabilità.

TOTH. Sono firmatario dell'ordine del giorno e favorevole all'istituzione del tribunale di Nocera Inferiore, in quanto non mi sembra sussistano contraddizioni. In questi ultimi due anni sono stati istituiti diversi tribunali al fine di portare l'amministrazione della giustizia il più vicino possibile alla popolazione e alle esigenze della lotta alla criminalità organizzata. Ricordo in proposito il provvedimento per l'istituzione dei tribunali di Nola e di Torre Annunziata, che abbiamo varato da poco tempo. Il caso di Napoli è particolare perché si tratta di una concentrazione urbana, la maggiore d'Italia e una delle maggiori d'Europa, sede di un solo tribunale.

Portare l'amministrazione della giustizia il più vicino possibile ai cittadini è, però, un criterio generale. Per quanto riguarda la situazione di Salerno so per esperienza, essendo stato magistrato, che i due tribunali di Sala Consilina e Vallo della Lucania servono una zona che pur essendo più estesa di quella relativa al capoluogo riguarda un numero inferiore di abitanti. Peraltro bisogna tener presente che vi

sono esigenze soprattutto di trasformazione e di sviluppo turistico estivo, notevoli lungo la costa del Cilento, che giustificano l'esistenza di questi tribunali. Per questo motivo non vedo favorevolmente la proposta di sopprimere i tribunali già esistenti, non per una questione di campanilismo, ma perchè rispondono a esigenze reali. Del resto il circondario di Nocera, anche se non raggiunge le punte di Santa Maria Capua Vetere, è certamente una delle zone più delicate sul piano della lotta alla criminalità. Sono pertanto favorevole all'ordine del giorno. Se vogliamo andare verso le popolazioni e far funzionare le amministrazioni della giustizia non mi sembra opportuno abolire i tribunali dove è presente un'attività normale. Se poi si parla di organici in esubero rispetto alla mole del lavoro, allora si deve fare un discorso diverso. Del resto, i cosiddetti centri minori hanno una loro importanza (si pensi a Camerino, ad Urbino e a Lanciano); sono luoghi in cui l'amministrazione della giustizia si svolge in maniera funzionale ed efficiente e dove il nuovo codice di procedura penale è stato applicato con più facilità. Ad oggi, sono proprio questi tribunali che ci consentono di difendere il nuovo codice di procedura penale, perchè nei grandi tribunali permangono ancora difficoltà nell'applicazione delle nuove norme. Ribadisco pertanto la mia contrarietà a qualsiasi soppressione, a meno che non si tratti di zone dove non esiste più una domanda di giustizia. Credo però che questo sia un caso limite che ben difficilmente si verificherà.

DI LEMBO. Mi sembra che l'argomento sia stato già ampiamente discusso. Vorrei solamente aggiungere che mi pare che l'ordine del giorno attenga all'argomento in discussione. Si sta parlando dell'istituzione di un nuovo tribunale; finora abbiamo istituito diversi tribunali su tutto il territorio nazionale e ci troviamo di fronte alla necessità di una revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Reputo pertanto opportuno fissare alcuni criteri che tengano conto non solo delle istanze sollevate in ordine ai territori nei quali abbiamo istituito sedi giudiziarie, ma anche del problema nel suo complesso. Abbiamo approvato alcune riforme, per esempio l'istituzione del giudice di pace, oppure quella relativa alla scelta del giudice monocratico di primo grado in materia civile, che probabilmente svuoteranno di competenze le preture. Se ciò che abbiamo fatto è importante, la revisione delle circoscrizioni giudiziarie deve essere vista con occhio diverso.

L'ordine del giorno cerca di fissare un criterio generale: è necessario conservare le preture che per efficacia di attività sono utili ai fini della giustizia e del servizio che bisogna rendere alla popolazione. D'altra parte nel provvedimento concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie non si è fatto solo richiamo - o forse non lo si è fatto per niente - al criterio della popolazione, molti altri, infatti, sono i criteri richiamati.

Qual è dunque il rischio che si corre con la istituzione di nuovi tribunali?

Dico subito, per inciso, che sono favorevole all'istituzione del tribunale di Nocera Inferiore per la domanda di giustizia che proviene da quella zona; ma non possiamo ignorare il rischio che, istituendo il nuovo tribunale, si tenga conto solo delle esigenze di quella zona e non delle esigenze regionali complessivamente considerate.

L'ordine del giorno ha questo intento: quando si istituisce una nuova sede occorre tener conto dell'esistenza di altri tribunali. L'istituzione di una nuova sede non deve mirare alla soppressione di uffici già esistenti, se essi funzionano in modo efficiente ed efficace. Altro l'ordine del giorno non dice, per questo ritengo che possa essere approvato senza difficoltà. Non è d'altronde ammissibile che uffici che svolgono un ruolo necessario per la popolazione, in quanto possiedono i requisiti necessari di efficacia ed efficienza, subiscano attentati con l'istituzione di nuovi tribunali, a volte frutto di spinte corporative o campanilistiche.

Annuncio pertanto il mio voto favorevole all'ordine del giorno e al provvedimento nel suo complesso.

VENTRE. Ho sentito qui e soprattutto fuori di qui muovere l'accusa, velata di ironia, che si tratterebbe di una lotta di campanile; anche colleghi autorevoli si sono richiamati alla pretura di Caserta o ai tribunali di Locri, di Nocera Inferiore o di Torre Annunziata. In realtà il provvedimento in esame cerca di eliminare le anomalie di un'Italia a due velocità, e questo evidentemente dà fastidio ad una certa mentalità presente in alcuni di noi. È inutile evocare Mondovì, Tortona o altre città, adducendo che non hanno un *hinterland* vasto come quello di Nocera Inferiore, perchè in realtà siamo di fronte ad un atteggiamento ben preciso: appena un provvedimento riguarda il Sud c'è chi se ne esce con simili, facili accuse.

Per questi motivi mi associo alle considerazioni svolte dal collega Toth, e preannuncio voto favorevole all'ordine del giorno illustrato dal collega Pinto.

BAUSI. Quando a livello parlamentare ho affrontato per la prima volta i problemi legati all'organizzazione giudiziaria, la parola d'ordine era di non istituire nuovi tribunali finchè non sarebbe stato disegnato un quadro generale. Torno oggi ad affrontare questo problema dopo alcuni anni e mi accorgo che si rischia di arrivare tardi con una revisione generale dopo le tante iniziative assunte. Ciò non toglie che sono favorevole ai piccoli tribunali, dato che essi ci consentono di portare la giustizia il più vicino possibile alla gente; non si può pretendere che per un problema di ordine generale si venga meno all'esigenza di rendere giustizia. È quanto avemmo modo di dire in occasione della discussione del provvedimento che ha istituito il tribunale a Barcellona.

Quando si dice che vanno modificate le circoscrizioni, si può pensare di modificarle perimetralmente, ma non è pensabile che si abolisca un tribunale per farne uno nuovo. A cavallo della provincia di Firenze esiste il vecchio e sempre «maledetto» tribunale di Montepulciano: è una realtà che funziona, che non può essere soppressa ma che forse può essere delimitata territorialmente in maniera diversa.

Per queste ragioni confermo il mio voto favorevole all'ordine del giorno e al provvedimento nel suo complesso.

PRESIDENTE. Quando discutiamo di questioni che riguardano la geografia giudiziaria, ho l'impressione che siamo un po' antiquati. Questo Paese, malgrado abbia fatto enormi passi avanti sotto il profilo

socio-economico, è ancora per certi aspetti legato – penso in particolar modo alla classe politica – al criterio della presenza degli uffici pubblici come incentivo allo sviluppo di talune attività. Mi riferisco al bar o alla tabaccheria che, trovandosi in prossimità di un tribunale, vendono più caffè o carte bollate.

Questa mentalità ha portato per esempio ad istituire nuove province, nonostante alcune realtà non siano del tutto d'accordo (nel caso della provincia di Lodi alcuni comuni hanno addirittura indetto *referendum* per non distaccarsi da Milano).

Fatta questa considerazione di ordine generale, voglio anche dire che, pur essendo stato candidato nel collegio di Crema, sono un sostenitore dell'abolizione del tribunale di Crema, che si trova sì a quaranta chilometri da quello di Cremona, ma con il quale è collegato in modo ottimale (una strada di grande comunicazione che consente di giungere a Cremona in tempo inferiore a quello necessario per attraversare Milano da un quartiere all'altro). Detto questo, se c'è un caso che in sede di revisione generale delle circoscrizioni giudiziarie non dovrebbe essere preso in considerazione è proprio quello del tribunale di Nocera Inferiore. Non conosco la situazione nello specifico, ma mi affido ad un dato matematico inconfutabile: da Nocera Inferiore a Salerno corrono dai dieci ai quindici chilometri; ciò significa che non regge l'argomento che l'istituzione del tribunale a Nocera Inferiore avvicinerrebbe l'autorità giudiziaria alla popolazione. Non si tratterebbe certamente di un argomento che può essere preso in seria considerazione. Credo che valga poco anche riferirsi ad una particolare presenza di criminalità organizzata nella zona di Nocera Inferiore, se è vero che il tribunale di Salerno dista circa quindici chilometri dall'istituenda sede giudiziaria.

Non entro nella disquisizione sulla permanenza degli altri tribunali della provincia di Salerno, perchè non conosco esattamente la situazione relativa alla loro attività in relazione al carico giudiziario.

Purtroppo rispetto al provvedimento ci troviamo in una situazione estremamente particolare, perchè la legislatura si avvia al termine con la conseguenza che se ne approfitta per varare provvedimenti in contrasto con più razionali impostazioni di fondo. Ed è questa la ragione che mi porta a dichiarare l'astensione sul provvedimento.

Quanto all'ordine del giorno non mi sento francamente di poterlo condividere. Sicuramente, come ha rilevato il senatore Di Lembo, è redatto in maniera molto attenta e precisa ed è volto ad impedire la soppressione dei tribunali che svolgono la loro attività con efficienza ed efficacia. Devo dire però che, prendendo spunto dal provvedimento che istituisce questo nuovo tribunale, bisogna tener presente anche una visione di ordine generale che tenga conto della questione politica e dei costi generali dell'amministrazione. Per questi motivi voterò contro l'ordine del giorno.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ACONE, *relatore alla Commissione*. La mia replica non sarà nè pragmatica, nè formale, perchè non sono disposto a fare transazioni su queste questioni. Non c'è una Italia a due velocità, perchè i problemi

delle circoscrizioni giudiziarie afferiscono sia il nord che il sud del Paese, sia il Piemonte con ben diciotto tribunali, sia la Sicilia dove esiste la Corte d'appello di Caltanissetta che può definirsi «fantasma». Si tratta di un retaggio di problemi irrisolti, che esistevano già prima dell'unità d'Italia e che non si possono prendere in esame con poca serietà, dicendo di lasciare le cose come stanno.

Non ho detto che non bisogna tener conto di altri elementi oltre quello della popolazione. Del resto i colleghi che fanno parte del Comitato ristretto sul disegno di legge di riforma delle circoscrizioni giudiziarie sanno bene che stiamo studiando alcune ipotesi che tengono conto di una pluralità di elementi.

Replicando a ciò che ha affermato il collega Pinto, voglio specificare che ho parlato di epicentralità per chiarire che siccome la geografia di queste zone è stata modificata anche dall'opera dell'uomo (autostrade, collegamenti viari, insediamenti urbani, ecc.), in molti casi è probabile che non si tratti di sopprimere tribunali, ma di spostarli in una zona appunto epicentrale, per permettere a tutti di utilizzare in maniera più rapida e funzionale il servizio della giustizia.

Questo mi sembra il caso della provincia di Salerno, attraversata da un'autostrada che mette in collegamento le diverse sedi degli uffici giudiziari. Quanto alle statistiche, che pur sono state qui invocate, quelle relative al lavoro svolto dagli uffici giudiziari di Salerno sono già note, anche perchè due dei tre tribunali che servono la zona sono al di sotto degli *standard* medi, stimati dal Ministero di grazia e giustizia. Le mie affermazioni sono, quindi, reali, serie ed importanti, non campate in aria.

Ritorno alla questione relativa al tribunale di Nocera Inferiore, provvedimento sul quale abbiamo ricevuto nel corso di riunioni informali sollecitazioni da parte degli avvocati della zona e di esponenti politici. Non ho giustificato l'istituzione di questo tribunale, anzi ho dichiarato che il mio parere sul provvedimento è contrario. Non mi sento incoerente, quindi, rispetto all'ordine del giorno che reputo del tutto inammissibile, perchè introduce un criterio talmente generico che, qualora fosse attuato, produrrebbe un ulteriore ritardo per la realizzazione della riforma delle circoscrizioni giudiziarie, di cui da tempo si afferma l'urgenza. Ripeto, non mi sento di condividere l'ordine del giorno, anche se tengo a chiarire che non appartengo alla schiera di persone che pensano di attuare la riforma delle circoscrizioni giudiziarie abolendo tribunali. La riforma ha invece il significato di trovare un ambito ottimale per il lavoro degli uffici giudiziari e per gli operatori che in essi effettuano i loro servizi. Bisogna correggere l'arretratezza di una informazione concettuale che mi sembra molto radicata, e me ne meraviglio, perchè in questa sede mi aspettavo una maggiore sensibilità sul problema. Mi sembra, che sia più disponibile il contadino di Sant'Angelo dei Lombardi a comprendere l'esigenza di adeguare un tribunale che non funziona, che molti operatori, anche qualificati, del diritto. Non voglio leggere nei giornali o sentire dal presidente dell'associazione nazionale dei magistrati, che la riforma delle circoscrizioni giudiziarie è una delle più importanti che il Parlamento deve approvare e, poi, dover ascoltare, in questa sede,

tecniche del diritto che affermano che non è così e che bisogna intendersi su cosa fare dell'amministrazione della giustizia.

Il mio parere rassegnato è che allo stato attuale non vi sono i presupposti per considerare l'istituzione del tribunale di Nocera Inferiore un'anticipazione della riforma delle circoscrizioni giudiziarie e men che mai possiamo assumere impegni del genere allo scadere della legislatura, perchè in questo modo si pone una pesante ipoteca sugli indirizzi della legislatura futura. Questo sarebbe davvero un atto di violenza inammissibile, un arbitrio di questo Parlamento.

Ma gli ordini del giorno sono come i cavalierati: non si negano a nessuno; possono avere solo un valore di ostentazione elettorale.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che l'ordine del giorno è sicuramente ammissibile in quanto è legato alla materia che trattiamo. Il nuovo tribunale si andrebbe ad inserire in un determinato ambito territoriale, per cui non vedo come possa essere dichiarato inammissibile un ordine del giorno che si richiama agli ambiti territoriali.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo ha manifestato più volte, in relazione a provvedimenti istitutivi di nuove sedi giudiziarie, la sua preferenza a voler risolvere questi problemi nell'ambito di un disegno di legge organico di riforma delle circoscrizioni giudiziarie. In tal senso il Governo ha anche presentato un disegno di legge delega che fissa i principi attraverso i quali il riordino dovrebbe essere realizzato, disegno di legge che è ancora all'esame di un Comitato ristretto di questa Commissione. Tenuto conto però di alcune esigenze e dei motivi che ci hanno spinto ad approvare i provvedimenti relativi a Nola e a Torre Annunziata, l'istituzione di un nuovo tribunale a Nocera Inferiore non appare contrastare con il principio ispiratore del disegno di legge delega, che è quello di intervenire in particolar modo in quelle realtà dove vi è una situazione resa particolarmente difficile dalle dimensioni della popolazione e dall'impossibilità di rendere giustizia in tempi accettabili.

Non escludo che probabilmente il disegno di legge in esame troverebbe una migliore collocazione in un più complessivo disegno di riforma, ma tenuto conto delle motivazioni espresse alla Camera dei deputati ed anche in questa sede, non intendo contrastare una valutazione che, anche se non del tutto condivisa, ha trovato comunque largo accoglimento. Si tenga anche conto che è stata già individuata la sede del tribunale, quella dell'unità sanitaria locale n. 50 (un fabbricato con quattro piani e con possibilità di accesso ai parcheggi, reso fungibile con una spesa di tre miliardi di lire, che verrebbe sostenuta dall'amministrazione comunale).

Per queste ragioni il Governo non si oppone all'approvazione del provvedimento in esame.

Per quanto concerne l'ordine del giorno, desidero tranquillizzare tutti che il Governo non può autonomamente decidere la chiusura di un tribunale, essendo necessaria una legge. Sarà perciò il Parlamento, se il Governo ripresenterà nella prossima legislatura il disegno di legge delega per le circoscrizioni giudiziarie, a precisare i principi

attraverso i quali di dovrà procedere ad una revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Vorrei, in conclusione, ricordare quanto ebbi modo di affermare nel corso di un convegno a Sala Consilina, contestando quanto un altro rappresentante del Governo aveva affermato: la legge di riordino delle circoscrizioni va fatta non per chiudere le sedi minori, ma per ridurre le sedi troppo grandi, affinché ci sia un ragionevole rapporto tra costi e benefici, per un migliore funzionamento degli uffici. Ho anche ipotizzato, infine, la possibilità che la sede che non fosse salvabile in base al criterio della popolazione o della distanza potesse comunque continuare a funzionare quale sede distaccata del tribunale vicino, dato che ciò consentirebbe di evitare quei problemi di organico che si possono verificare nelle piccole sedi.

Credo che queste motivazioni facciano venir meno le ragioni dell'ordine del giorno che il Governo non potrebbe accettare, in quanto non è ammissibile che un ordine del giorno fissi criteri che non vengano stabiliti dal provvedimento; preferirei che i presentatori lo ritirassero, altrimenti posso accettarlo come raccomandazione.

PINTO. Ho ascoltato con interesse e doverosa attenzione l'intervento del rappresentante del Governo e devo dichiarare la mia soddisfazione dopo le affermazioni che, in maniera molto chiara, il Governo ha reso circa il suo intendimento in ordine alla natura ed ai contenuti della esigenza rappresentata dalla localizzazione delle sedi giudiziarie. Poiché il Governo ha reiterato l'intenzione di non sopprimere tribunali, riconfermando quanto già detto in altra sede riguardo i tribunali di Sala Consilina e di Vallo della Lucania, non insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Nel distretto della corte d'appello di Salerno sono istituiti il tribunale ordinario di Nocera Inferiore, la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Nocera Inferiore e la pretura circondariale di Nocera Inferiore.

2. Il tribunale ordinario e la pretura circondariale di Nocera Inferiore hanno giurisdizione nel territorio dei comuni di Angri, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, Sant'Egidio del Monte Albino, San Valentino Torio, Sarno, Scafati.

3. Fa parte della pretura circondariale di Nocera Inferiore la sezione distaccata di Sarno.

4. Nella tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, contenente l'elenco dei circondari dei tribunali non provinciali nei quali le funzioni di pubblico ministero presso le preture vengono temporaneamente attribuite alle procure della Repubblica presso i tribunali medesimi, dopo le parole

«47) Velletri» sono inserite le parole «48) Nocera Inferiore», con successivo mutamento della progressione numerica dell'elenco.

È approvato.

Art. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero, gli organici del tribunale ordinario, della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore, avuto riguardo ai carichi di lavoro verificatisi nel quinquennio precedente nei territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1, ed a fissare la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come rispettivamente sostituite dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30.

È approvato.

Art. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti nell'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Salerno ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento.

È approvato.

Art. 4.

1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 è autorizzata nell'anno 1991 la spesa di lire 5.500 milioni, cui si provvede, quanto a lire 2.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, utilizzando quota dell'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia», e, quanto a lire 3 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, utilizzando quota dell'accantonamento «Trasformazione delle case mandamentali e acquisizione di nuovi istituti penitenziari. Ristrutturazione e ampliamento edifici penitenziari esistenti».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

È stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

«1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 è autorizzata nell'anno 1992 la spesa di lire 3.200 milioni, cui si provvede, quanto a lire 1.200 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, utilizzando quota dell'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia", e, quanto a lire 2.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, utilizzando quota dell'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.1

IL RELATORE

ACONE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento si illustra da sè.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole. Voglio che resti a verbale che la precedente copertura era eccessiva, perchè non vi sono costi aggiuntivi relativi al personale, in quanto sono utilizzati soggetti già appartenenti agli organici del nostro Ministero. Sia per gli organici che per il personale giudiziario le spese si riferiscono agli impianti. Poichè abbiamo fissato un criterio analogo per i tribunali di Nola e di Torre Annunziata, deve essere seguito un criterio uniforme.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, sostitutivo dell'articolo 4, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BATTELLO. Il senatore Imposimato nel suo intervento ha già lasciato intendere l'orientamento del Gruppo, favorevole all'approvazione del disegno di legge. Naturalmente si tratta di materia politica e non di fede, quindi, si potrebbe anche dissentire, ma l'orientamento del Gruppo è nel senso di essere favorevole al provvedimento con l'auspicio che l'*iter* alla Camera dei deputati sia breve e si riesca ad approvare il disegno di legge entro la fine della legislatura.

La discussione è stata lunga ed in certi momenti si sono toccate questioni di principio. In proposito devo dire che, come il Presidente ed altri colleghi, non solo io non avrei remore a manifestare un eventuale disaccordo, ma ho anche sollecitato la soppressione di due preture del circondario territorialmente corrispondente al collegio nel quale sono

stato eletto, Cormons e Gradisca, perchè ritenevo, verificando la realtà, che queste avevano esaurito la loro funzione d'essere. Non si tratta, infatti, di esibire mostrine, ma di affrontare il problema alla luce di una valutazione politica di opportunità e di un razionalismo aderente alla realtà nelle sue varie pieghe. Da questo punto di vista il disegno di legge in esame di istituzione di un presidio giudiziario non è il primo di questa legislatura e, se è vero, come è vero, che abbiamo approvato il disegno di legge reattivo all'istituzione dei tribunali di Nola e di Torre Annunziata, ciò è stato fatto in costanza di dibattito sulla riforma delle circoscrizioni giudiziarie.

Il problema di merito attiene, però, all'istituzione di un presidio giudiziario, non già alla soppressione che è problema distinto e separato, e per questo motivo, se l'ordine del giorno fosse stato messo in votazione, avrei votato contro. Non è certamente possibile, *sic et simpliciter*, dire che l'istituzione del tribunale di Nocera Inferiore non può essere agganciato ad alcun criterio. L'argomento relativo alla distanza chilometrica tra Nocera Inferiore e Salerno va considerato, ma non è l'unico criterio che può discriminare una situazione che deve tener conto di esigenze di ordine geografico e sociale. Sotto questo profilo non si può nemmeno tenere in non cale il fatto che sia stata svolta qui un'udienza conoscitiva nel corso della quale è emersa una consolidata volontà da parte delle istituzioni, che fanno capo al circondario di Nocera Inferiore, di essere munite di questo presidio.

In conclusione, si tratta di una materia certamente opinabile in relazione alla quale non è possibile affermare perentoriamente di essere favorevoli o contrari. Il provvedimento contiene una pluralità di criteri che si agganciano alla questione del tribunale di Nocera Inferiore. Alla luce di queste considerazioni e tenendo conto che alla prossima legislatura resta affidata la discussione e, auspicabilmente, l'approvazione del disegno di legge di riforma delle circoscrizioni giudiziarie, la mia parte politica si rende conto che oggi è opportuno approvare il provvedimento al nostro esame. Dichiaro perciò il voto favorevole del mio Gruppo sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«**Tirocinio professionale per i dottori commercialisti**» (3164), d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Tirocinio professionale per i dottori commercialisti», d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta antimeridiana, nel corso della quale si è svolta la discussione generale.

Comunico che la Giunta per gli affari delle Comunità europee ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico.
Ne do lettura:

Art. 1.

1. All'articolo 2 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione coloro che, dopo il conseguimento di uno dei titoli di cui al numero 4) del primo comma dell'articolo 31, hanno compiuto un periodo di almeno tre anni di tirocinio professionale presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all'albo.

Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che sia revisore dei conti, è valido anche agli effetti di quanto disposto dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, integrato con le materie di cui all'articolo 6 della suddetta direttiva, è sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima.

Le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai commi terzo e quarto sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti».

2. Il decreto di cui al quinto comma dell'articolo 2 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ACONE. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo socialista.

BAUSI. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana.

BATTELLO. A nome del Gruppo comunista-PDS esprimo voto favorevole.

PRESIDENTE. A nome del Gruppo repubblicano esprimo voto favorevole.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,50.